



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

Direzione servizi digitali

DETERMINA N. 66/22/DDA

ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/4103 AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, lett. b), DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS e S.M.I.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA l’istanza DDA/4103, acquisita in data 9 febbraio 2022 (prot. DDA/0000568), con la quale la Sig.ra Stefania Sciamanna, in qualità di legale rappresentante della società Trivelli Tartufi S.r.l., titolare dei diritti sulle opere oggetto di



istanza, segnalava la presenza, al nome a dominio <https://truffleat.eu/>, di quattro opere di carattere editoriale, rese rispettivamente disponibili alle pagine internet <https://truffleat.eu/tartufo-nero-pregiato-e-iniziata-la-stagione-del-re-dei-tartufi-neri/>, <https://truffleat.eu/scatole-regalo-di-tartufi-lidea-per-un-natale-gourmet/>, <https://truffleat.eu/tartufo-estivo-congelato-come-scongelo-e-usarlo-in-cucina/> e <https://truffleat.eu/pacchi-regalo-per-aziende-le-confezioni-regalo-trivelli-tartufi/>, diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;

CONSIDERATO che dai riscontri effettuati dalla Direzione servizi digitali, le opere oggetto di istanza non risultano essere presenti sulle pagine segnalate;

CONSIDERATA, pertanto, l'intervenuta cessazione della presunta violazione;

VISTO l'art. 6, comma 4, *lett. b)* del *Regolamento*, il quale prevede che, nei casi di intervenuta cessazione della presunta violazione, la Direzione servizi digitali dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;

DISPONE

l'archiviazione dell'istanza n. DDA/4103 ai sensi dell'art. 6, comma 4, *lett. b)*, del *Regolamento*, per intervenuta cessazione della presunta violazione.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore